



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

---

## Verbale di Deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta Comunale

N. 1 del 21/01/2021

**Oggetto:** Costituzione in giudizio per presentare opposizione all'atto di pignoramento presso terzi acquisito al prot. n. 1397 del 31.1.2020

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore 15:00, nella residenza comunale, il Commissario prefettizio Viceprefetto dott.ssa Stefania Rodà, nominata con decreto del Prefetto di Caserta prot. n. 130058 del 18.12.2020, adotta la presente deliberazione con i poteri spettanti alla Giunta comunale.

Partecipa il Segretario comunale dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del presente verbale.

Il responsabile dell'area amministrativa sottopone all'approvazione della giunta la seguente proposta di deliberazione.

Premesso che è stato notificato in data 31.1.2020 ed acquisito al prot. n. 1397 del 31.1.2020 atto di pignoramento presso terzi (relativo all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 235/2015) per il quale pende giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord avente n. 827/2020 R.G.E. giudice dott.ssa Guardascione;

che si ritiene necessario costituirsi in giudizio per opporsi al suddetto pignoramento atteso che le procedure esecutive sono sospese per questo ente ai sensi dell'art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000 e le somme pignorate sono sottratte ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 d.lgs. n. 267/2000, nonché per ulteriori profili relativi all'inesistenza del titolo esecutivo ed in ogni caso al suo avvenuto adempimento;

che essendo l'ufficio legale eccessivamente gravato di lavoro, si è reso necessario incaricare professionista esterno per la difesa dell'Ente;

che la questione della rappresentanza in giudizio dei comuni è stata ampiamente esaminata dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità di cui si riportano alcune pronunce:

- cass. sez. III, 18.7.2011, n. 15717, che richiama a sua volta il precedente conforme cass. sez. I, 17.5.2007, n. 11516: *“competete al Sindaco, senza necessità di alcuna delibera della Giunta comunale, il potere di rilasciare il mandato alle liti e, allorquando dall'intestazione dell'atto si desume che la procura è stata conferita dello stesso, nessuna incertezza può sorgere in ordine al soggetto che l'ha rilasciata e a cui deve riferirsi la firma posta in calce al mandato”*;
- cass. sez. un., 16.6.2005, n. 12868: *“nell'attuale assetto delle competenze degli organi del Comune delineato dalla normativa vigente e dal TU enti locali (d.lgs. n. 267/2000), deve ritenersi che l'autorizzazione alla lite, quale atto essenzialmente gestionale e tecnico, da parte della Giunta al Sindaco, unico titolare della rappresentanza processuale del Comune, non costituisca più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni, potendosi tuttavia prevedere una diversa ed opposta disciplina da parte dello statuto dell'ente, che può stabilire l'obbligatorietà della previa autorizzazione giuntale o della previa determinazione del dirigente del settore di volta in volta coinvolto quali preliminari valutazioni sull'opportunità della controversia”*;
- TAR Campania, Napoli, sez. V, 11.2.2020, n. 1301: *“la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti, sottendendo valutazioni di ordine fiduciario, restano di competenza in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, cioè del Sindaco (art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000), senza bisogno di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 28 maggio 2015, n. 1197). Invero, trattandosi di incarichi intuitus personae, la relativa assegnazione si colloca nell'ambito delle funzioni di supporto del preminente livello a legittimazione politica, salva restando tuttavia la possibilità dello Statuto (competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione della giunta ovvero di richiedere una preventiva determinazione del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 giugno 2016, n. 2434, 16 aprile 2014, n.1954 e 19 luglio 2013, n. 3934; Cass. SS.UU., 16 giugno 2005, n. 12868). Ritiene il Collegio che la diversa tendenza giurisprudenziale di demandare al dirigente amministrativo preposto al settore legale la scelta di avvalersi o meno di professionalità esterne, nonché la scelta del professionista da nominare (in terminis, Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2012, n. 730 e Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2013, n. 6198), risulta in contrasto con la predetta natura fiduciaria degli incarichi, fiducia che, dovere di coerenza e logica impongono di far intercorrere tra il professionista e il titolare della rappresentanza legale dell'ente, ovvero, appunto, il Sindaco (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 28 maggio 2015, n. 1197)”*;

che lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 13.3.1999, pubblicato, in ottemperanza all'art. 12 d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione

trasparente/Disposizioni generali/Atti generali, non prevede in nessun punto competenze giuntali o dirigenziali in merito alla decisione di resistere in giudizio (al fine di prevenire possibili equivoci, va evidenziato che sul sito del Ministero dell'interno è pubblicato lo Statuto del Comune di Casaluce previgente all'attuale ed infatti nella pagina web in questione è inserita l'annotazione "*acquisito in data anteriore all'entrata in vigore della L. 265/99, ed in attesa di aggiornamento*");

che, pertanto, si ritiene che la costituzione in giudizio del Comune di Casaluce possa correttamente e validamente avvenire col solo mandato alle liti conferito dal sindaco al difensore senza necessità di provvedimenti giuntali o dirigenziali;

che, tuttavia, in analogo giudizio pendente davanti allo stesso giudice e nel quale il Comune si è costituito col patrocinio dell'avv. Luciano Costanzo del foro di Napoli Nord per presentare opposizione avverso altro atto di pignoramento presso terzi proposto dalla medesima controparte, l'avv. Costanzo, con mail acquisita al prot. n. 12116 del 20.10.2020, ha comunicato che, alla prima udienza di tale giudizio, la controparte "*ha contestato il difetto di rappresentanza dell'ente avendo l'ente proposto opposizione all'esecuzione solo sulla scorta del mandato sottoscritto dal sindaco e senza una preventiva deliberazione di giunta comunale o determinazione dirigenziale*" e che, "*nonostante la difesa dell'ente abbia evidenziato la non necessità di una delibera di giunta stante le disposizioni contenute nello Statuto nonché richiamato la giurisprudenza che ritiene sufficiente il mandato sottoscritto dal sindaco ai fini della costituzione in giudizio, il G.E. dott.ssa Guardascione ha ritenuto di dover aderire ad altro orientamento in base al quale è necessaria la delibera di giunta comunale*", ravvisando che "*sarebbe opportuno ricevere tale delibera essendo stato concesso dal G.U. un termine per replicare alle deduzioni*" della controparte;

che, pertanto, preso atto della comunicazione dell'avv. Costanzo relativa al precedente giudizio, si ritiene opportuno, per ragioni di prudenza e cautela, che la giunta deliberi di costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell'ente;

che il responsabile dell'area amministrativa provvederà, con determinazione dirigenziale, ad assumere il relativo impegno di spesa;

tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

propone di deliberare

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di costituirsi nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli Nord con R.G.E. n. 827/2020 al fine di opporsi all'atto di pignoramento acquisito al prot. n. 1397 del 31.1.2020;
- 3) di dare atto che il mandato alle liti sarà conferito dal Commissario prefettizio con i poteri del sindaco;
- 4) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza derivante dalla pendenza del giudizio in corso.

***Proposta di Delibera Commissario con i poteri della Giunta Comunale Num. 1 AREA I - AMMINISTRATIVA del 21/01/2021 ad oggetto:*** Costituzione in giudizio per presentare opposizione all'atto di pignoramento presso terzi acquisito al prot. n. 1397 del 31.1.2020

***Parere in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 21/01/2021

Il Responsabile dell'Area  
f.to Avv. Ludovico Di Martino

***Parere in ordine alla regolarità contabile:***

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 21/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to dr. Angela Maria Moccia

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

vista la superiore proposta;

ritenuto di dover provvedere in merito;

tenuto conto del parere di regolarità tecnica;

tenuto conto del parere di regolarità contabile;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente eseguibile.

**Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:**

**Il Commissario Prefettizio  
F.to Dott.ssa Stefania Rodà**

**Il Segretario Generale  
F.to Dott. Francesco Battaglia**

---

**Referto di pubblicazione**

Reg. Pubbl. N. **50**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21/01/2021 come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;

**Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Avv. Ludovico Di Martino**

---

Per copia conforme all'originale

Li, 21/01/2021

**Il Responsabile  
Avv. Ludovico Di Martino**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 21/01/2021 - art. 134, punto 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li 21/01/2021

**Il Responsabile  
f.to Avv. Ludovico Di Martino**